



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2989 di data 6 settembre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;  
**Diniego di autorizzazione alla riqualificazione energetica dell'edificio identificato catastalmente con la p.ed. 932 nel C.C. Canazei, in adiacenza alla stazione di valle dell'impianto funiviario C121m "ALBA – CIAMPAC", nella stazione sciistica del Ciampac, nel comune di Canazei.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Daniele BASSAN	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Antonio Nicolussi, Stefano Gatti, Sara Bonazza, del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 4 maggio 2021 protocollo n. 303442, con la quale la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede a Canazei, Stréda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C121m "Alba - Ciampac", nell'area sciistica del Ciampac, nel Comune di Canazei.

Preso atto che il progetto prevede, la riqualificazione energetica dell'edificio alla stazione di valle dell'impianto funiviario C121m "Alba - Ciampac" adibito a biglietteria e foresteria, mantenendo l'edificio esistente.

Premesso che con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport n.8 di data 28 febbraio 2017, è stata rilasciata la modifica della concessione per la realizzazione dell'impianto funiviario C121m "Alba - Ciampac", e che la stessa riprende la prescrizione contenuta nel parere della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio - Sottocommissione per il paesaggio n. 278/16 di data 18 gennaio 2017, la quale stabilisce che: *"Per quanto riguarda le tempistiche previste per l'esecuzione delle opere e per la riqualificazione architettonica, formale e funzionale, si ritiene condivisibile l'ipotesi di provvedere prima alla ristrutturazione dell'impianto e, entro il quinquennio successivo al completamento e alla riqualificazione degli edifici annessi, seppur parte degli interventi sia già possibile affrontarli all'atto della sostituzione dell'impianto. Altrettanto condivisibili appaiono le scelte operate - seppur nel tempo migliorabili - per le ipotesi di riqualificazione architettonica dei volumi non funiviari."*

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma ing. Alessandro Rizzi datati aprile 2021.

Vista la nota della Commissione di data 29 luglio 2021, prot. 547365, con la quale sono stati comunicati, al proponente, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza emersi nella riunione del 26 luglio 2021

Viste le osservazioni pervenute dalla società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A. in riferimento a tale nota con la quale si riferiscono difficoltà di natura economica per l'esecuzione delle opere per la riqualificazione architettonica, formale e funzionale degli edifici annessi alla stazione dell'impianto funiviario, previste dalla prescrizione sopra citata.

Valutato che le motivazioni addotte non giustificano il superamento della prescrizione più volte citata, in quanto la proposta progettuale di riqualificazione energetica dell'edificio adibito a biglietteria e foresteria non è coerente con gli elaborati approvati in occasione della modifica della linea funiviaria C121m "Alba - Ciampac", e ritenuto quindi che la prescrizione contenuta in quel provvedimento sia prevalente rispetto all'iniziativa in questione.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la Determinazione del Dirigente del Dipartimento Cultura, turismo, promozione e sport n.8 di data 28 febbraio 2017;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di **non autorizzare** la società Funivia Ciampac e Contrin S.p.A., con sede a Canazei, Stréda de Pareda, 67, ad eseguire i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio alla stazione di valle dell'impianto funiviario C121m "Alba - Ciampac" adibito a biglietteria e foresteria, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

SG/SB/